

16) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione ed alle spese relative ai valori bollati mediante versamento virtuale tramite F24.

IL CONCESSIONARIO
Fortek S.r.l.
Giovanni Fulgenzi
Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.
Il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso la sede della società corrente in San Benedetto del Tronto (AP) via Fiscoletti, nonché domicilio digitale al seguente indirizzo pec: forteksrl@pec.it
Ancona, addì 19/01/2023

IL CONCESSIONARIO
Fortek S.r.l.
Giovanni Fulgenzi
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Gabriele Lucchini
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 24/01/2023 al n° 20 serie 1 con l'esenzione di euro € 3020

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

N. 02-1_ del registro

N. 2026 del repertorio

Concessioni - Anno 2023 .

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;
Vista l'istanza presentata dal Sig. Giovanni Fulgenzi nella qualità di legale rappresentante della società Fortek S.r.l. C.F./P.IVA 01470990449 con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP) via Fiscoletti, assunta al prot. n. ARR-9335 del 19.07.2022 e integrazione acquisita al prot. n. ARR-10355 del 11.08.2022 per la variazione ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav. della concessione n. 02-8/2018, del 14.05.2018, rep. 1281, catastalmente individuata al foglio 5 part. 985, per ristrutturazione del cantiere navale con realizzazione di un nuovo portico sul lato est, modifica di parte delle destinazioni d'uso dei locali al piano terra e soppalco, diversa distribuzione interna dei servizi igienici e modifica della quota di calpestio dei terrazzi al piano primo, nonché lavori di sistemazione esterna;
Vista la licenza n. 02-8/2018, del 14.05.2018, rep. 1281;
Visto l'art 199 comma 3 lett. b D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215, quale proroga della originaria scadenza del superiore titolo e quindi sino al 31.12.2023;
Vista la nota prot. n. PAR-6280 del 22.08.2022, quale avvio del procedimento ex art. 24 Reg. Cod. Nav.
Vista la pubblicazione della domanda in data 22.08.2022 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. ;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo di € 200,00, quale diritto fisso per spese istruttorie, di cui all'atto di accertamento n. 02-14/22 Aut del 22.08.2022;
Vista la nota prot. n. 18459/RU del 21.09.2022 dell'Agenzia delle Dogane - S.O.T. di San Benedetto del Tronto, recante l'adempimento da parte del concessionario di comunicazione ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 374/90 di intestazione del titolo concessorio, acquisita al prot. n. ARR-11919 del 21.09.2022;
Vista la nota prot. n. 16686 del 05/09/2022 della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, acquisita al prot. n. ARR-11223 del 05.09.2022;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di San Benedetto del Tronto, acquisita al prot. n. ARR-11484 del 13.09.2022;
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità con prot. n. PAR-6849 del 12.09.2022;
Vista la delibera n. 50 in data 22.09.2022 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la nota prot. n. PAR-7811 del 17.10.2022 con cui sono stati richiesti gli adempimenti funzionali al rilascio del titolo concessorio suppletivo;
Vista la nota acquisita al prot. n. ARR-13556 del 27.10.2022 con cui la Società ha richiesto l'autorizzazione a posizionare un container all'interno dell'area in concessione per un arco temporale correlato all'attività di ristrutturazione oggetto del presente titolo, per come indicato con successiva nota acquisita al prot. n. ARR-14136 del 16.11.2022 e relativo elaborato tecnico-grafico acquisito al prot. n. E-16455 del 30.12.2022;
Vista la nota prot. n. U-617 del 11/01/2023 con cui l'Ente ha autorizzato per il tempo strettamente necessario l'allocatione nella stessa area assentita di un container ad uso cantiere per la durata degli interventi previsti;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 01.12.2022 PR_APUTG_Ingresso_0084003_20220112 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;
Vista la appendice n. 120488511 di variazione della polizza fidejussoria n. 111618164 emessa dalla società Allianz S.p.A. - Agenzia Fermo Reggia, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per l'importo di € 10.000,00;

Vista la appendice n. 2 alla polizza incendio n. 47671834 emessa dalla società Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Agenzia di Altidona per individuazione dell'intera area demaniale e relativa suppletiva, quale assicurazione per i rischi di incendio, fulmine e scoppio per l'importo di € 500.000,00, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di € 500.000,00 vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale; Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale; Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE
ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

Alla società **Fortek S.r.l.**

codice fiscale 01470990449

la variazione della concessione demaniale marittima n. 02-8/2018, del 14.05.2018, rep. 1281, avente ad oggetto **un'area di complessivi mq. 2.064,00 situata nel Porto di San Benedetto del Tronto, catastalmente individuata al foglio 5 part. 985, per la ristrutturazione del cantiere navale con realizzazione di un nuovo portico sul lato est, con modifica di parte delle destinazioni d'uso dei locali al piano terra e soppalco, diversa distribuzione interna dei servizi igienici e modifica della quota di calpestio dei terrazzi al piano primo, nonché lavori di sistemazione esterna, il tutto come meglio precisato nella documentazione tecnico-grafica allegata (Tavole 1-2-3)** e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente licenza suppletiva il canone già previsto con la licenza demaniale marittima n. 02-8/2018, del 14.05.2018, rep. 1281, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza n. 02-8/2018, del 14.05.2018, rep. 1281, cui accede con scadenza al 31/12/2021, prorogata ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215, fino alla data del 31/12/2023.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della

concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente licenza suppletiva è, altresì, subordinata a quanto già previsto con la licenza n. 02-8/2018, del 14.05.2018, rep. 1281, nonché alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 2) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 3) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di prevenzione incendi, edilizia e urbanistica, tutela ambientale, sicurezza e salute negli ambienti di lavoro.
- 4) Le installazioni previste nell'ambito della concessione in argomento dovranno riportare requisiti tecnici tali che le stesse non abbiano mai a costituire pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute delle persone. A tale scopo, resterà in capo al soggetto concessionario ogni connessa valutazione, ciò in considerazione anche delle condizioni meteorologiche avverse prevedibili nella zona.
- 5) Le medesime installazioni saranno comunque conformi alle vigenti norme legislative in materie di costruzioni e di edilizia, nonché ad ogni altra vigente disposizione normativa di qualunque ordine e grado, oltre che alle regole dell'arte ed alla buona prassi.
- 6) Resta in capo al concessionario il conseguimento delle autorizzazioni e degli assensi che, comunque denominati, siano nella fattispecie dovuti per legge
- 7) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 8) Il concessionario si impegna alla produzione di documentazione tecnica, anche mediante indagini e valutazioni appropriate, per il tramite di soggetti tecnici idoneamente qualificati in merito alle effettive condizioni di staticità e sicurezza strutturale dei fabbricati.
- 9) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali, nonché l'ottenimento di autorizzazioni e/o valutazioni di competenza di altre Amministrazioni.
- 10) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi, gli aggiornamenti catastali riconnessi e a rispettare le procedure previste dal SID, consegnando a questa Autorità copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 11) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 12) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 13) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2021 del 29/09/2021, salvo conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 14) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 15) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.